

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI
IN SEDE DI CONSIGLIO

del 3 marzo 1986

che definisce, per i prodotti di competenza del trattato CECA, il regime applicabile agli scambi
della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(86/50/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli stati membri hanno concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la necessità di misure di adeguamento e di transizione per quanto riguarda le relazioni commerciali tra questi stati membri, da un lato, e taluni paesi terzi, dall'altro;

considerando che occorre per ora limitare, per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare (PTOM), l'applicabilità di queste misure al 31 dicembre 1986, tenendo conto del regime applicabile agli stati ACP;

considerando che le isole Canarie e Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che, in linea di massima, gli atti autonomi o convenzionali delle istituzioni della Comunità relativi alla politica commerciale comune, direttamente connessi all'importazione e all'esportazione di merci, non si applicano alle isole Canarie né a Ceuta e Melilla;

considerando nondimeno che, a norma dell'articolo 7 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, relativo alle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a siffatti dazi, nonché il regime degli scambi applicato all'importazione nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla di merci provenienti da un paese terzo non possono essere meno favorevoli rispetto a quelli applicati dalla Comunità secondo gli impegni internazionali assunti oppure i regimi preferenziali applicati a detti paesi, terzi, sempre che questo stesso paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello concesso alla Comunità;

considerando pertanto che occorre specificare il contesto del regime degli scambi applicabili alle importazioni nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla dei prodotti originari dei PTOM;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986, il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i PTOM è quello derivante dalla decisione 80/1187/CECA dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza del trattato CECA, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità⁽¹⁾, prorogata da ultimo dalla decisione 86/48/CECA⁽²⁾, e dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione. Essa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 111.

(2) Vedi pagina 184 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione della decisione 80/1187/CECA per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA SPAGNA

Articolo 1

1. Dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui alla decisione 80/1187/CECA, originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), dazi doganali all'importazione identici a quelli applicati agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 secondo il calendario seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base.

L'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 2

Il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le riduzioni successive previste all'articolo 1, para-

grafo 2, è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità al 1° gennaio 1985.

Articolo 3

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce di una percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dei PTOM.

Articolo 4

Fermo restando che i PTOM accordano alle importazioni provenienti dalle isole Canarie e da Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello concesso alla Comunità:

- i dazi doganali esistenti in questi territori nonché la tassa detta «arbitrio insular — tarifa general» vigente nelle isole Canarie vengono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari dei PTOM, secondo un ritmo e condizioni identici a quelli previsti agli articoli 1, 2 e 3;
- la tassa detta «arbitrio insular — tarifa especial» delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti dei PTOM il 1° marzo 1986.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL PORTOGALLO

Articolo 5

1. Dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione applicati ai prodotti di cui alla decisione 80/1187/CECA, originari dei PTOM.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione per i prodotti sottoindicati:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo: I. vergella o bordione (CECA)
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA)
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. Altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA): — rivestite di cloruro di polivinile

secondo il ritmo seguente:

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le altre due riduzioni del 15 % rispettivamente.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità del paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 6

1. I dazi di base sul quale debbono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei confronti dei PTOM il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alla sottovoce ex 73.13 B IV d) della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire da un dazio di base fissato al 20 %, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali previsti al paragrafo 1.

Articolo 7

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto a quello dello scadenziario fissato all'articolo 5, paragrafo 2, essa abolisce o riduce parimenti nella stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dei PTOM.

Articolo 8

1. Le tasse seguenti applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i dei PTOM, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

- a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata:
 - alle merci importate temporaneamente,
 - alle merci reimportate (ad eccezione dei containers),
 - alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi alle importazioni delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti («drawbacks»)
 è:
 - ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
 - abolita il 1° gennaio 1988;
- b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, viene:
 - ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
 - ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
 - abolita il 1° gennaio 1991.